

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Modifiche ed integrazioni al D.A. n. 319/Gab. del 5 agosto 2016 relativo alla “Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia”.

L'ASSESSORE

Visto lo Statuto della Regione siciliana, ed in particolare l'articolo 32 che assegna alla Regione i beni del demanio dello Stato (ivi compreso il demanio marittimo) nonché le acque pubbliche esistenti;

Visto il combinato disposto dell'articolo 116, comma 1, e dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, che attribuisce alla Regione siciliana la potestà esclusiva in materia di acque pubbliche ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) dello Statuto della Regione siciliana approvato con R.D. 15 maggio 1946, n. 455, convertito con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e ss.mm.ii.;

Visto il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della Navigazione);

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni ed integrazioni (Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione);

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 (Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana), e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di demanio marittimo) che in attuazione dell'articolo 32 del richiamato Statuto trasferisce alla Regione siciliana i beni appartenenti al demanio marittimo (fatta eccezione per quelli utilizzati dall'Amministrazione militare e quelli interessanti i servizi di carattere nazionale), conferendole la titolarità e le relative funzioni amministrative di gestione;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 (Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione), e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e ss.mm.ii. (Istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve);

Visto il D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509 (Disciplina del procedimento di concessione del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003), ed in particolare l'articolo 7, che al comma 1 dispone che *“la Regione esercita le funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali marittime nel mare territoriale per tutte le finalità, ad eccezione di quelle relative all'approvvigionamento di fonti di energia”*, ed al comma 7 dispone che *“al fine di favorire la libera concorrenza, tutte le concessioni da rilasciare per fini commerciali, nonché quelle rivolte ad associazioni, cooperative, circoli od altro, anche se senza fini di lucro, ad eccezione degli enti morali riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica, sono obbligatoriamente precedute da idonee forme di pubblicità individuate con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana. A seguito dell'acquisizione di più domande al rilascio della concessione, si procede con le modalità stabilite dall'articolo 37 del Codice della navigazione”*;

Vista la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii., e in particolare la Parte II “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (AIA)”;

Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;

Visto il D.D.G. n. 476 del 1 giugno 2007 (Disciplina delle attività delle strutture balneari);

Visto il D.A. n. 220/GAB del 2 ottobre 2007 (Istituzione dei diritti fissi per le attività di istituto che l'Assessorato del territorio e dell'ambiente espleta per la gestione del demanio marittimo regionale);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 (Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione), e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.D.G. n. 309689 del 21 dicembre 2009 (Modalità e criteri per la concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali);

Visti i decreti del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, 18 gennaio 2013, n. 6, 22 ottobre 2014, n. 27 e 14 giugno 2016, n. 12 (Regolamenti di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali);

Visto l'articolo 1, comma 18, del decreto legge del 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge del 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il D.A. n. 32/GAB del 19 aprile 2010 (Avviso pubblico richieste ex art. 36 del Codice della Navigazione, procedure e modalità di pubblicità);

Visto il D.A. n. 95/GAB del 4 luglio 2011 (Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione siciliana);

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010) ed in particolare l'articolo 11;

Visto il D.A. n. 49/GAB del 23 febbraio 2012 (Programma di attività sportive e ricreative destinate ai soggetti diversamente abili);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 397 del 12 ottobre 2012 (Rinnovo delle concessioni demaniali marittime nella Regione siciliana. Applicabilità della proroga disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25);

Visto il D.A. n. 148/GAB del 23 ottobre 2012 (Procedure per il rilascio delle autorizzazioni brevi per attività da svolgersi sul demanio marittimo);

Visto il D.A. n. 268/GAB del 31 dicembre 2013 (Rideterminazione canoni concessori beni demanio marittimo anno 2013);

Visto il D.P.Reg. 31 dicembre 2013, n. 574 (Rimodulazione dell'incremento dei canoni concessori di beni demaniali marittimi e revoca del decreto presidenziale 3 aprile 2013);

Visto il D.A. n. 180 del 12 agosto 2014 (Proroga della durata degli atti di concessione di beni demaniali marittimi in scadenza alla data del 31 dicembre 2015);

Visto il Decreto del Presidente della Regione 8 luglio 2014, n. 23 (Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana (Art. 59, legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, così come modificato dall'art. 11, comma 41, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26);

Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale) ed in particolare gli artt. 39 e 40 Titolo IV (Disposizioni in materia di demanio marittimo. Disposizioni in materia urbanistica), che modificano, in un'ottica di conformazione ai principi del diritto comunitario e di organica riforma del demanio marittimo, l'art. 4 della sopracitata legge regionale 15/2005, integrandone la disciplina con ulteriori norme, finalizzate alla regolamentazione della gestione e della fruizione del demanio marittimo regionale per tutto l'iter procedurale (dal momento dell'avvio al suo definitivo completamento) secondo i principi di imparzialità e di trasparenza e di adeguata pubblicità;

Vista la sentenza della Corte di Giustizia - V Sezione - 14 luglio 2016 (Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici e libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 12 – Concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali che presentano un interesse economico – Proroga automatica – Assenza di procedura di gara);

Considerato che l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE si applica “*qualora il numero di autorizzazioni disponibili in atto per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili*”;

Considerato che l'articolo 49 TFUE sulla disparità di trattamento e sul diritto di stabilimento si applica in caso di esistenza di un interesse transfrontaliero certo;

Preso atto che la sopracitata Sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016 al punto 43, con riferimento alla verifica del requisito del “*numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali*”, chiarisce che al fine di determinare se le aree del demanio marittimo, che possono essere oggetto di uno sfruttamento economico, siano in numero limitato, bisogna avere riguardo alle concessioni rilasciate a livello comunale e non nazionale;

Considerato che nella Regione siciliana le concessioni demaniali marittime sono rilasciate in atto esclusivamente a livello regionale, e che pertanto è il livello regionale il solo che deve essere preso in considerazione per la verifica della sussistenza del presupposto del “*numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali*” ai fini dell'applicabilità dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE;

Considerato che nella Regione siciliana le concessioni relative al demanio marittimo, ai sensi del combinato disposto della legge regionale 4/2003 e della legge regionale 15/2005, “*al fine di favorire la libera concorrenza*”, sono rilasciate solo ove previamente precedute “*da idonee forme di pubblicità*”, e nel relativo iter “*a seguito dell'acquisizione di più domande al rilascio della concessione, si procede con le modalità stabilite dall'articolo 37 del Codice della navigazione*” (articolo 7, comma 7, legge regionale n. 4/2003);

Considerato che, in attuazione della normativa sopracitata, il D.A. 32/GAB del 19 aprile 2010 disciplina le modalità di pubblicità e i contenuti dell'avviso pubblico per tutte le tipologie di concessioni, con esclusione di quelle riconducibili ad un servizio pubblico richiesto da Pubbliche Amministrazioni, anche prevedendo la pubblicazione sulla G.U.C.E. ove si tratti di lavori che comportano investimenti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria in materia di appalti pubblici o, in casi particolari, di concessione superiore a sei anni;

Ritenuto che le superiori considerazioni conducono a ritenere che l'attuale disciplina di settore della Regione siciliana, relativa alla proroga delle concessioni fino al 2020, così come di recente integrata e modificata, non confligge con i principi affermati dalla Corte di Giustizia, Sez. V, 14 luglio 2016, n. 458/14, considerate le riforme dettate dalla legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, (Titolo IV Disposizioni in materia di demanio marittimo. Disposizioni in materia urbanistica), che, con gli articoli 39 e 40, modifica l'articolo 4 della sopracitata legge regionale 15/2005, per l'effetto prevedendo una disciplina che, nel rispetto dei principi comunitari, assicura la certezza del diritto avuto riguardo alle posizioni giuridiche in atto, e implementa le garanzie di imparzialità e di trasparenza con una adeguata pubblicità per tutta la fase procedimentale di avvio, svolgimento e completamento del rilascio delle concessioni;

Preso atto che l'articolo 4 della sopracitata legge regionale 15/2005, come modificato dall'articolo 56 della legge regionale n. 9/2009 e dall'articolo 39 della legge regionale 3/2016, prevede l'obbligo della redazione dei “*Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime*” (PUDM) e definisce inoltre le procedure di elaborazione dei piani da parte dei comuni costieri e le procedure di approvazione degli stessi PUDM da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Rilevato che alcune aree del demanio marittimo regionale (con le relative pertinenze) sono attualmente in uso ad altre amministrazioni dello Stato e/o enti pubblici, ai sensi dell'articolo 34 del Codice della Navigazione (C.N.) e dell'articolo 36 del Regolamento al Codice della Navigazione (R.C.N.);

Considerato che il trasferimento di funzioni previsto dalla legge regionale n. 3/2016 non interessa le aree demaniali marittime che ricadono sotto la giurisdizione delle Autorità Portuali;

Ritenuto di dover provvedere, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale n. 3/2016, alla delimitazione delle aree portuali di competenza regionale per le quali l'amministrazione non ha ancora provveduto ad adottare un *Piano regolatore portuale*, con conseguente perimetrazione, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale n. 21/1985;

Visti gli atti di indirizzo politico-amministrativo protocollo n. 2616/GAB-A.R.T.A. del 29 aprile 2016 e protocollo n. 1552/GAB-BB.CC.I.S del 29 aprile 2016 (Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 “*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale*”. Titolo IV “*Disposizioni in materia di demanio marittimo. Disposizioni in materia urbanistica*”. Articolo 42, commi 4, 5 e 6);

Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale protocollo n. 12455/61.2016.11 del 8 giugno 2016;

Visto l'atto di indirizzo interpretativo ed applicativo, ex articolo 2, comma 1, lettera a, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, prot. n. 3617/GAB/12 del 8 giugno 2016 (Modalità operative e procedure per il rilascio delle

concessioni demaniali marittime a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 39 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3);

Preso atto che i *Piani di utilizzo del demanio marittimo* già elaborati dai Comuni in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale n. 15/2005 necessitano oggi di un aggiornamento, per essere adeguati alle specifiche regolamentari e tecniche recentemente introdotte nella legislazione di settore dalla legge regionale n. 3/2016;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale n. 3/2016:

a) ai concessionari del demanio marittimo “è consentito il mantenimento delle strutture balneari per tutto l'anno solare, al fine di esercitare le attività complementari alla balneazione, avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità rilasciata per le attività stagionali estive”;

b) le “autorizzazioni amministrative, le licenze, i nulla osta, il parere igienicosanitario, rilasciati dagli enti preposti sul demanio marittimo per le attività connesse e complementari all'attività balneare hanno validità temporale pari a tutto il periodo della concessione demaniale in essere”;

c) ai fini dell'esercizio delle attività di gestione previste al comma 4 dell'articolo 42 i concessionari “sono tenuti a presentare la sola comunicazione di prosecuzione dell'attività all'autorità concedente con l'indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati nonché la richiesta di rideterminazione del canone all'ente concedente”;

d) la validità delle licenze o delle autorizzazioni amministrative rilasciate per l'esercizio delle attività complementari alla balneazione, “qualora non si apportino modifiche alla struttura assentita in concessione, perdurano per tutta la durata della concessione demaniale, anche nel caso di esercizio stagionale dell'attività che ne comporta il montaggio e lo smontaggio nel corso dell'anno solare”;

Ravvisata la necessità di aggiornare di integrare e modificare il D.A. n. 319/Gab. del 5 agosto 2016 relativo alla “*Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia*”, al fine di consentire ai comuni costieri dell'Isola di poter intervenire per la redazione di PUDM ancora in itinere, modificando ed integrando la Parte IV - Indirizzi metodologici;

Ritenuto che le modificazioni dell'ambiente costiero regionale, a causa di processi naturali e di quelli generati dall'azione antropica, nonché per la continua movimentazione dei sedimenti ad opera del mare, evidenziano una diversità anche sostanziale delle caratteristiche fisiche e morfologiche dei litorali sabbiosi dei Comuni costieri della Regione, delle quali è necessario tenere conto intervenendo sulla regolamentazione degli indirizzi metodologici disposti dalla parte IV del predetto D.A. n. 319/Gab. del 5 agosto 2016, come indicato in dispositivo;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che ha disposto la proroga delle concessioni demaniali in essere;

Visto l'articolo 24 comma 1 lettera a) della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-2021” rubricato “Disposizioni in materia di demanio marittimo”,

DECRETA

Articolo unico

1. Il D.A. n. 319/Gab. del 5 agosto 2016, Parte IV “Indirizzi metodologici” delle “*Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia Procedure*” è integrato e modificato come evidenziato in grassetto nel testo “Allegato A” al presente decreto.

2. Le integrazioni e modifiche introdotte dal precedente comma 1, si applicano alle richieste di concessione demaniale marittima avanzate in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1.

2. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato al Territorio ed Ambiente e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 68 comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 nonché in formato aperto nella pagina web dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Disposizioni generali/atti generali”, ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del D.lgs 33/2013, a cura del responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

Palermo, 11 APRILE 2019

FIRMATO
L'Assessore
(On.le Avv. Salvatore Cordaro)

PARTE IV
Indirizzi metodologici

1. Zonizzazione

1. I comuni costieri suddividono la fascia territoriale del demanio marittimo di propria competenza in aree, zone e lotti, individuati dal punto di vista geografico e regolamentare, in modo da definire in modo univoco i limiti spaziali e lo specifico contesto normativo di riferimento.
2. Le aree identificano ambiti costieri tendenzialmente omogenei, e cioè con analoghe caratteristiche morfologiche, infrastrutturali e ambientali. Ogni area rappresenta uno o più insiemi costieri identificati tenendo presente le loro caratteristiche generali e la loro vocazione, secondo criteri atti a consentire una gestione unitaria e coordinata dei territori a tal fine individuati.
3. Per tenere conto di specifiche particolarità di alcune parti del litorale, le cui esigue dimensioni dovessero scongiurare la costituzione di un'area ma per le quali sembra opportuno definire una disciplina specifica, è possibile individuare le zone territoriali, la cui regolamentazione di dettaglio è dettata dalle caratteristiche naturalistiche, paesaggistiche e/o ambientali – pericolo geologico, fenomeni erosivi, salvaguardia degli ecosistemi, salvaguardia del paesaggio, ecc. – ovvero da motivate e specifiche scelte di recupero o, al contrario, di sviluppo dei distretti interessati, in funzione dell'esigenza di garantire la gestione organica e al contempo la fruizione sostenibile di parti omogenee del territorio costiero.
4. Ove necessario potranno infine essere definiti i lotti, ovvero porzioni delimitate di superfici individuate attraverso l'identificazione delle relative coordinate geografiche che sono, o che sono destinate ad essere, oggetto di concessioni demaniali marittime.
5. Nei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime dovranno essere riportati, per ogni area, (almeno) i seguenti elementi:
 - simbolo da riportare in cartografia (SIDERSI);
 - estensione (in metri quadrati);
 - descrizione sia dal punto di vista morfologico sia dal punto di vista paesaggistico, economico e sociale, nonché ulteriori notizie che si riterrà utile menzionare;
 - destinazione d'uso, che dovrà tenere conto dell'utilizzo attuale delle concessioni già rilasciate, della vocazione legata alle tradizioni d'uso dell'area stessa, nonché della percentuale di superfici da riservare alla libera fruizione;
 - descrizione delle concessioni ammissibili;
 - eventuali vincoli gravanti sull'area;
 - lunghezza (m) del Fronte demaniale marittimo (LFDM);
 - lunghezza (m) del Fronte demaniale marittimo inaccessibile (LFDMI);
 - lunghezza (m) del Fronte demaniale marittimo accessibile (LFDMA) = (LFDM);
 - lunghezza (m) del Fronte demaniale marittimo dato in concessione (LFDMC);
 - lunghezza (m) del Fronte demaniale marittimo che deve essere lasciato alla libera fruizione (LFDMLF);
 - lunghezza (m) del Fronte demaniale marittimo che può essere dato in concessione (LFDMP).

2. Procedure per il rilascio delle concessioni demaniali marittime

1. Per stabilimenti balneari ed aree attrezzate per la balneazione deve essere lasciata, tra le concessioni di nuova previsione, una distanza minima di almeno **25 metri lineari, ad eccezione di quei contesti in cui si è ridotta la dimensione della spiaggia; in quest'ultimo caso la distanza non può comunque essere inferiore a metri lineari 10, ferma restando la previsione delle aree da destinare ad accesso pubblico generalizzato.** La medesima distanza deve essere rispettata ai fini del rilascio delle nuove concessioni rispetto a quelle esistenti. Al fine della verifica del rispetto di tali distanze non devono essere considerate le concessioni assentite in favore dei comuni e delle altre amministrazioni per finalità di pubblico interesse, nonché quelle comunque dirette a consentire l'utilizzo pubblico e gratuito del bene demaniale marittimo.

1 bis. Possono essere rilasciate nuove concessioni e/o adeguate le esistenti, prevedendo anche una contiguità delle concessioni stesse senza soluzioni di continuità, a condizione che ciascun concessionario si obblighi a lasciare ad uso pubblico gratuito, con libera fruizione dei servizi minimi quali servizi igienici docce e accessi al mare, una superficie complessiva non inferiore al 20% di quella assentita in concessione. L'area deve essere riservata, in relazione alla sua collocazione, in modo da consentirne una adeguata fruizione del mare.

2. Le aree concedibili per le tipologie di cui al presente articolo non possono essere di superficie inferiore a metri quadrati 150 e superiore a metri quadrati 5.000. Tali valori possono subire riduzioni in presenza di contesti in cui i processi erosivi hanno ridotto le dimensioni della spiaggia e prodotto situazioni geomorfologiche incompatibili con tale previsione; in tali condizioni le aree concedibili non possono comunque essere di superficie inferiore a metri quadrati 75.

3. L'altezza di qualsiasi manufatto o fabbricato non deve superare 4,5 m da terra.
4. L'altezza per le cabine non deve superare 2,70 m.
5. In assenza di idonea rete fognante gli scarichi devono essere convogliati in fosse settiche a tenuta, opportunamente dimensionate.
6. Le acque meteoriche devono essere smaltite con sistemi a dispersione.
7. I manufatti devono avere, in generale, la caratteristica di precarietà e devono essere realizzati con materiali e metodologie che ne consentano, ove prevista, la facile rimozione; devono essere utilizzati materiali eco-bio-compatibili anche di tipo innovativo, lignei o similari; non è consentita la costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente, alle esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previo utilizzo di soluzioni facilmente amovibili.
8. Sui manufatti esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché, nel rispetto delle previsioni di legge, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo.
9. Ogni manufatto può essere colorato con un massimo di tre colori.
10. Negli stabilimenti e nelle aree attrezzate si dovrà porre una segnaletica, senza opere di fondazione, indicante l'ingresso, l'uscita, il nome ed il confine della concessione.
11. Nelle aree in concessione dovranno essere garantite condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone, anche attraverso la posa di camminamenti da realizzarsi in legno con tavole appoggiate al suolo e collegate fra loro.
12. I concessionari sono tenuti a garantire per tutto l'anno la pulizia degli spazi utilizzati e di quelli limitrofi non oggetto di altre concessioni, per una lunghezza pari al fronte mare demaniale marittimo ricevuto in concessione, da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale interessata. In caso di area interposta fra due concessionari gravati entrambi dall'obbligo della pulizia, ciascun concessionario garantisce la pulizia dell'area adiacente alla propria concessione per una quota-parte che rappresenta il 50% del totale dell'area interposta.
13. Sono fatte salve le disposizioni previste dalle altre norme che regolano la materia (sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc.).

3. Accessi al demanio marittimo

1. Ai fini del libero transito dovrà essere lasciato un passaggio non inferiore a 1,5 m dal ciglio dei terreni elevati sul mare, mentre sull'arenile o sulle scogliere basse dovrà essere lasciata libera una fascia misurata dalla battigia media per la profondità minima di 5,00 m. In tale fascia non sono consentite installazioni di alcun tipo né la disposizione di ombrelloni o sedie sdraio o qualsiasi attrezzatura anche se precaria.
2. Va comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il transito alle persone ed ai mezzi di servizio e soccorso dalla costa o spiaggia verso il mare e viceversa. Occorre prevedere sempre dei percorsi pedonali di accesso o di uso pubblico, realizzabili mediante progetti d'iniziativa pubblica o privata convenzionata. Tali accessi devono, di norma, essere assicurati ad intervalli non superiori a 150 m l'uno dall'altro.
3. È vietato l'accesso al mare e l'attraversamento degli habitat costieri, al di fuori delle strade e dei luoghi che sono esplicitamente designati a tale funzione, ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio, se non esplicitamente autorizzato. Ad ogni sbocco pubblico, ove questo arrivi nell'area demaniale, va lasciato libero un corridoio di larghezza adeguata e comunque non inferiore a 5,00 m.
4. Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

4. Specchi acquei e imbarcazioni

1. Non è ammesso lo stazionamento di imbarcazioni in genere, se non quelle previste per il salvataggio, all'interno o negli specchi acquei prospicienti le strutture per la balneazione, fino ad una distanza all'uopo stabilita dall'Autorità marittima e/o dall'Amministrazione competente.
2. La sosta ed il noleggio di pedalò, canoe, surf, etc. è consentita all'interno di aree c/o porzioni di specchio acqueo appositamente delimitate, e le partenze e l'atterraggio devono avvenire tramite corridoi di lancio di adeguate dimensioni.
3. Le corsie di lancio per le imbarcazioni di norma sono consentite in prossimità di concessioni demaniali per lo stazionamento a terra delle imbarcazioni, secondo i criteri stabiliti dalla competente Capitaneria di Porto. L'installazione stagionale di corridoi di lancio per le attività esistenti è ammessa in ragione della effettiva necessità.
4. I prelievi (per gli usi consentiti) di acqua marina sono autorizzati previo rilascio di concessione demaniale marittima.
5. Nei tratti antistanti la costa giudicati idonei e sicuri per la balneazione sono ammesse attrezzature a carattere temporaneo (stagionale) tese alla migliore fruizione della balneazione come piattaforme galleggianti e simili. Per tali aree dovrà essere preventivamente acquisito il parere della Capitaneria di Porto competente per territorio.

5. Stabilimenti balneari

1. Gli stabilimenti balneari devono uniformarsi ad alcuni standard minimi in materia di servizi e attrezzature:
 - servizi igienici per i bagnanti, per un minimo di 3 unità, di cui 1 per disabili;
 - cabine spogliatoio, per un minimo pari al 5% dei punti ombra (ombrelloni);
 - docce al coperto, per un minimo di 2 unità;
 - docce all'aperto, per un minimo di 4 unità, ad acqua fredda e senza possibilità di uso di saponi;
 - servizi per la sicurezza della balneazione; locale di primo soccorso; deposito per attrezzature; locale tecnico; una passerella principale in doghe di legno appoggiata al suolo e collegate fra loro; percorsi per disabili;
 - servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Sono ammesse anche attività e attrezzature complementari alla balneazione (quali bar, ristorante, giochi, attrezzature sportive, etc.).
3. La superficie da assentire in concessione **non può eccedere i 5.000 metri quadrati**, e quella coperta non può essere superiore al **20% della superficie assentita, al netto delle aree da lasciare ad uso pubblico gratuito nei casi di cui all'articolo 2 punto 1 bis**.
4. Al fine di non costituire barriere visive le strutture devono essere disposte in modo ortogonale alla linea di costa e non possono, in linea di massima, superare il 30% del fronte concessorio.

6. Aree attrezzate per la balneazione

1. Le aree attrezzate per la balneazione devono uniformarsi ai seguenti standard minimi in materia di servizi e attrezzature:
 - cabine e/o spogliatoi collettivi, per un massimo di 8 unità;
 - servizi igienici pubblici, per un minimo di 3 unità, di cui 1 per disabili;
 - magazzino;
 - docce all'aperto, almeno 1 con interruzione automatica dell'erogazione dell'acqua;
 - servizi per la sicurezza della balneazione;
 - servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Sono anche ammessi punti di ristoro e relativi spazi ombreggiati, eventuali giochi a carattere stagionale.
3. **La superficie coperta non può essere superiore al 5% della superficie assentita in concessione.**

7. Aree attrezzate per le pratiche sportive

1. Le aree attrezzate per pratiche sportive gestiscono parte del territorio demaniale marittimo destinato ad attività sportive, ove è ammesso il noleggio delle attrezzature necessarie e dove si possono svolgere attività tese all'insegnamento e alla pratica di vela, windsurf, canoe, pattini e similari. Tali aree devono uniformarsi ai seguenti standard minimi in materia di servizi e attrezzature:
 - servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 3 unità, di cui 1 per disabili;
 - cabine spogliatoi e doccia collettivi per un massimo di 4 unità;
 - rimessa o magazzino;
 - punto di primo soccorso;
 - servizi per la raccolta differenziata di rifiuti.
2. Sono anche ammessi eventuali punti di ristoro e spazi ombreggiati.
3. Per i servizi sopra elencati la superficie non può superare complessivamente 100 mq.
4. **La superficie da assentire in concessione per detta tipologia di attività non può essere superiore a 800 metri quadrati.**

8. Aree attrezzate per l'accesso di animali di affezione

1. Nel caso di strutture con spazi pet friendly dovrà essere adottato un regolamento (esposto al pubblico) che individui aree di stazionamento, obblighi e modalità di gestione (orari di accesso, microchip, libretto sanitario e certificazioni, guinzaglio, raccolta deiezioni, ecc.), e infine le misure igieniche e i relativi servizi (cestini, ciotole, fontane, docce, ecc.).
2. In tali spazi si potranno inserire strutture ed attrezzature del tipo:
 - n. 1 area gioco e n. 1 area lavoro/addestramento attrezzata per l'attività di "agility", entrambe non superiori a 200 m², adeguatamente recintate con tavolato alto 1,50 m;
 - n. 10 (massimo) box per il soggiorno all'ombra dei cani, di dimensione 1,40 x 1,40 m e altezza massima 1,40 m; realizzati con struttura in legno e copertura in canne o similari.
3. In aderenza ai box dovranno essere realizzati i servizi di pulizia e doccia per gli animali, dotati di piattaforma ed impianto idoneo per la raccolta delle acque di scarico. All'interno dell'arenile è consentita, in apposite aree, l'attività di addestramento e allevamento di cani abilitati al salvamento.

4. L'arenile in concessione dovrà essere delimitato con recinzione in tavolato e rete metallica aventi altezza massima non superiore di 2 m, dotato di un adeguato numero di aperture provviste di porte.

5. L'igiene e la pulizia inerenti l'attività nel suo complesso dovranno essere garantiti da un insieme di fattori definiti sia in fase di progettazione che in fase di gestione, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie di settore.

9. Punti di ristoro

1. Sono ammessi servizi di ristoro, **che interessano una superficie da assentire in concessione non superiore a 250 metri quadrati**, aventi tipologia di chiosco, con la possibilità di situarvi manufatti e spazi ombreggiati. Devono essere assicurati i servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

2. La superficie occupata dal chiosco nei corpi principali non può superare i **120 mq**, salvo motivate eccezioni, al netto di pedane, piattaforme, camminamenti, etc.

10. Aree di ormeggio, rimessaggio e noleggior natanti

1. Porzioni di demanio marittimo e specchio acqueo possono essere adibiti a sosta o stazionamento delle imbarcazioni, mediante installazioni di strutture precarie (campi boe, pontili galleggianti, ricoveri etc.), previa verifica delle condizioni di sicurezza legate alle esposizioni del sito agli eventi meteo-marini. Per tali aree dovrà essere preventivamente acquisito il parere della Capitaneria di Porto competente per territorio.

2. Tali aree devono uniformarsi ai seguenti standard minimi in materia di servizi e attrezzature:

– servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 2 unità, di cui 1 per disabili;

– magazzino;

– servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

La superficie coperta delle suddette strutture, salvo motivate eccezioni, non può superare i 50 mq. Sono ammessi i seguenti servizi:

– cabine spogliatoio e doccia collettivi per un massimo di 3;

– bar con annesso magazzino, spogliatoio, wc per il personale e di servizio, area lavoro;

– corridoi di lancio come esplicitato nel paragrafo “specchi acquei”.

Per tali servizi la superficie coperta può essere estesa complessivamente fino a 100 mq.

11. Attività commerciali - Esercizi di ristorazione e somministrazione in bevande, cibi precotti e generi di monopolio

1. La realizzazione di strutture destinate alle attività commerciali (esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti, generi di monopolio, ecc.) al di fuori delle strutture balneari è consentita, privilegiando il rapporto di complementarietà degli esercizi da autorizzare con gli usi del mare e/o le relative funzioni di servizio rispetto ad altre attività comunque rivolte alla diretta fruizione del mare.

2. La superficie da assentire in concessione non può superare, in via ordinaria e salvo motivate eccezioni, i 400 mq di cui non più del 50% coperta.

12. Giochi e spazi ombreggiati

1. È ammesso il posizionamento all'interno dell'area in concessione di giochi e attrezzature per attività ludico/sportive.

2. Sono sempre ammessi, fatti salvi specifici divieti contenuti nelle norme del PUDM, e purché a carattere stagionale, spazi ombreggiati, ossia spazi per la sosta delle persone all'ombra, da realizzarsi tramite sedute in legno o similari, con copertura in tessuti o similari.

13. Altre attività

1. Nella predisposizione dei PUDM i comuni potranno prevedere la regolamentazione di attività non espressamente previste nelle presenti linee guida, ma comunque coerenti con le finalità della legge regionale n. 15/2005 e della vigente legislazione di settore.

14. Deroghe

1. Eventuali deroghe ai parametri sopra citati possono essere valutate in sede di approvazione dei PUDM, dietro adeguata e motivata richiesta da parte delle amministrazioni comunali.

FIRMATO
L'Assessore
(On.le Avv. Salvatore Cordaro)